



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo (Prot. 49737-29/05/2019 - Rep. Albo ufficiale di Ateneo n. 1001/2019) e in particolare l'art.23 comma 3 lett. 'd' che recita "Il Consiglio degli studenti esprime pareri in materia di criteri generali di organizzazione e attribuzione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti";

Visto il Regolamento Generale di Ateneo – D. R. n. 3423 del 31/10/2013 ed in particolare l'art. 4 commi 'c' "L'Università promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti ..." e comma 'f' "...promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali avvalendosi altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime...";

Visto il Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche emanato con D.R. n. 1738 del 15/05/2019 prot. n. 44376;

Visto il Decreto Rettorale n. 1497/2019 del 30/07/2019 prot. N. 71790 con cui è stato aggiornato l'albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Palermo;

Considerato che l'Ateneo rende disponibile annualmente un importo su apposita voce di costo, da destinare ai finanziamenti alle Associazioni studentesche per le attività culturali e sociali studentesche;

Acquisito il parere del Consiglio degli Studenti;

Preso atto che la Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di viaggi e soggiorno studio degli studenti e la Delegata del Rettore alle attività inerenti il Diritto allo Studio e l'Innovazione dei processi di apprendimento hanno auspicato delle modifiche al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali studentesche

Vista la deliberazione del 20/12/2021 del Senato Accademico (rep. 388/2021 prot. n. 133341/2021) che esprime pare favorevole alla modifica del Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali studentesche

DECRETA

di emanare il Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali studentesche, nella versione di seguito riportata, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2022 (rep. 209/2022 prot. n. 15662/2022):

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI STUDENTESCHE

Art. 1 – (Finalità)

1. L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle proprie politiche per il diritto allo studio, si pone, attraverso l'assegnazione di un apposito fondo destinato al finanziamento di attività culturali, sociali, e ricreative promosse dagli studenti, i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere le iniziative di promozione culturale e sociale e, più in generale, di supporto degli studenti che abbiano effettiva rilevanza e attinenza con gli interessi e con le esigenze reali degli stessi e dell'Università e non abbiano fini di lucro;
 - b) incentivare la capacità progettuale, la cultura della valutazione e la partecipazione allo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 2 – (Soggetti richiedenti)

1. La richiesta di utilizzazione del contributo può essere presentata esclusivamente dalle Associazioni studentesche (o da raggruppamenti di Associazioni) iscritte all'albo dell'Università degli Studi di Palermo, a norma degli artt. 3, 6 e 7 del Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche e del citato Albo, soggetto a periodici aggiornamenti.
2. Ogni Associazione e ogni raggruppamento di Associazioni può chiedere il finanziamento di un solo progetto per ciascuna delle attività previste dai successivi articoli 3 e 4.
3. I bandi possono precisare eventuali ulteriori limitazioni relative al numero di progetti presentabili dalle associazioni o raggruppamento di Associazioni.

Art. 3 – (Avviso di selezione e modalità di presentazione della domanda)

1. Le iniziative vengono finanziate sulla base delle disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio.
2. Per ogni Esercizio Contabile l'avviso di selezione viene pubblicato, di norma, entro il mese di marzo di ciascun anno solare e l'istruttoria si conclude con la delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza le iniziative ammesse al finanziamento.
3. Gli avvisi di selezione potranno contenere



- (i) attività specifiche individuate dall'Ateneo;
- (ii) esempi di tipologie di iniziative reputate di particolare interesse.
In ogni caso, saranno valutate anche attività differenti proposte autonomamente dalle Associazioni.
4. Le Associazioni interessate presentano annualmente la propria richiesta di finanziamento delle attività secondo le modalità ed entro il termine previsto dagli avvisi di selezione.
5. L'importo massimo richiesto per i singoli progetti non può essere di regola superiore a euro 10.000,00 elevato a euro 15.000,00 nel caso di richiesta presentata da un raggruppamento di Associazioni salvo indicazioni diverse del bando.
6. La richiesta dovrà contenere le informazioni previste nel bando comprendenti l'indicazione sintetica delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi e del luogo di svolgimento, del piano di comunicazione inteso a promuovere la partecipazione degli studenti e il piano di spesa.
7. Le richieste non pervenute entro il termine previsto o non corredate, anche parzialmente, della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.
8. Gli avvisi saranno predisposti dalla competente Commissione del Consiglio di Amministrazione, integrata dal Delegato del Rettore per le tematiche di diritto allo Studio e servizi allo studente e supportata dal Responsabile del competente ufficio che parteciperà alle riunioni anche con funzione di Segretario verbalizzante.
9. Ulteriori attività specifiche da inserire negli avvisi di selezione saranno deliberate dal CdA preliminarmente all'emanazione dell'avviso stesso.

Art. 4 – (Selezione e attribuzione dei contributi)

1. Le Associazioni studentesche potranno richiedere il finanziamento per iniziative ricadenti nelle seguenti categorie:
 - a) attività specifiche individuate dall'ateneo nell'avviso di selezione;
 - b) attività appartenenti a tipologie di iniziative reputate di particolare interesse e indicate nell'avviso di selezione;
 - c) attività e azioni riguardanti
 - i. lo sviluppo della cultura della legalità;
 - ii. il contrasto alle discriminazioni;
 - iii. lo sviluppo della persona umana;
 - iv. lo sviluppo della condizione studentesca;
 - v. lo sviluppo dell'ambiente, dei patrimoni culturali e della loro tutela;
 - vi. il supporto agli studenti.
2. Detti progetti potranno contenere anche ipotesi di miglioramento degli ambienti, preventivamente individuati, destinati ad ospitare attività di interesse degli studenti.
3. Per i progetti che prevedono attività inerenti, anche parzialmente, le finalità istituzionali dell'Ateneo, le associazioni dovranno attenersi alle regole generali, le linee guida e le indicazioni fornite dagli organi istituzionali competenti.
4. I progetti presentati saranno valutati dalla competente Commissione del Consiglio di Amministrazione, integrata dal Delegato del Rettore per le tematiche di diritto allo Studio e servizi allo studente, e supportata dal Responsabile del competente ufficio che parteciperà alle riunioni anche con funzione di Segretario verbalizzante.
5. Verrà stilato un giudizio sintetico per ciascun progetto ritenuto finanziabile ed una graduatoria complessiva sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con le finalità dell'avviso di selezione;
 - b) utilità della proposta ai fini della formazione e del supporto agli studenti;
 - c) rilevanza in termini di fruibilità da parte degli studenti e forme di pubblicità adottate;
 - d) congruità del piano economico e temporale e rendicontabilità dell'iniziativa proposta;
 - e) presenza di indicatori per la valutazione ex post dell'iniziativa;
 - f) altri criteri eventualmente individuati dalla Commissione.
6. A parità di punteggio, ai fini della valutazione e con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, saranno favorite le proposte progettuali che prevedano la partecipazione congiunta di più Associazioni, indicando il soggetto capofila destinatario del finanziamento che presenterà la richiesta di finanziamento.
7. Le Associazioni aggregate non potranno presentare ulteriori richieste, anche singolarmente, nell'ambito dello stesso avviso di selezione.
8. I contributi vengono assegnati alle Associazioni studentesche richiedenti, con divieto di estensione ad associazioni o enti diversi, anche se collegati ai primi.
9. La Commissione di valutazione dovrà completare i lavori entro e non oltre il termine 90 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento.
10. La Commissione potrà finanziare anche solo in parte le attività proposte.



11. Il finanziamento complessivamente assegnato alle Associazioni non potrà in alcun modo superare l'importo delle disponibilità di budget determinate annualmente.
12. Le determinazioni della Commissione in ordine alle richieste presentate verranno inviate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, pubblicate nel sito Web dell'Ateneo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
13. La delibera del Consiglio di Amministrazione avrà valore insindacabile e renderà esecutiva la ripartizione dei fondi. Non sarà possibile dare corso alle iniziative prima della suddetta deliberazione.

Art. 5 – (Cause di esclusione)

1. Saranno escluse dal finanziamento le iniziative che:
 - a) si configurano come sostitutive di quelle curriculari e istituzionali di Ateneo o che a esse si sovrappongano salvo attività svolte in collaborazione con gli organismi istituzionali di riferimento o valutazioni espresse dalla Commissione di cui all'art. 4;
 - b) sono esercitate a scopo di lucro o finalizzate a propaganda politica e commerciale o che configurano un surrettizio finanziamento ad attività di natura economica, di lavoro privato, di produzione di servizi, ecc.;
 - c) non rientrano nei limiti inerenti agli importi delle richieste di cui all'art. 3;

Art. 6 – (Tipologie di spese non finanziabili)

1. Le seguenti spese non sono finanziabili:
 - a) compensi per prestazioni professionali se non a titolo di rimborso spese;
 - b) iniziative con palese impronta di propaganda politica;
 - c) acquisti di attrezzature a meno che queste entrino immediatamente nell'inventario dell'Ateneo e, a progetto concluso, nelle disponibilità dell'Ateneo;
 - d) noleggi di attrezzature se reperibili ed effettivamente disponibili presso le strutture dell'Ateneo;
 - e) spese per affitto di locali se non strettamente necessarie per le finalità del progetto;
 - f) erogazione di premi in denaro;
 - g) spese di catering (cibi e bevande, rinfreschi, buffet e voci di spesa analoghe).
2. L'avviso di selezione potrà fornire esempi di spese ammissibili per tipologie di iniziative.

Art. 7 – (Accettazione del contributo assegnato)

1. I legali rappresentanti delle Associazioni o raggruppamenti di Associazioni ritenute finanziabili dovranno esprimere, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del CdA, l'accettazione dei contributi stessi secondo le modalità previste dall'avviso e rimodulare le attività ove richiesto dalla commissione, pena la revoca del finanziamento.
2. Nel caso di parziale finanziamento delle richieste e del piano di spesa presentato, l'Associazione dovrà accettare e rimodulare le attività o rinunciare al finanziamento.
3. Su richiesta degli interessati l'ufficio competente rilascerà un'attestazione del contributo assegnato.

Art. 8 (Pubblicizzazione delle iniziative finanziate)

1. Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dalla Commissione dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari, cui sono rivolte, e di valorizzare l'immagine dell'Università, in qualità di finanziatrice. A tal fine il materiale pubblicitario di tali iniziative (locandine, volantini, etc..) dovrà riportare la seguente dicitura: "Iniziativa realizzata nell'ambito del programma dell'Università degli Studi di Palermo per la promozione delle attività culturali e sociali degli studenti".
2. Sarà messo a disposizione delle Associazioni uno spazio web per pubblicizzare le iniziative garantendone la massima visibilità.

Art. 9 – (Espletamento delle iniziative)

1. Tutte le iniziative e le attività finanziate dovranno essere espletate, completate e rendicontate inderogabilmente entro 12 mesi dalla data della delibera di assegnazione dei finanziamenti. Il progetto originale dovrà essere mantenuto senza sostituzioni e le eventuali modifiche dovranno essere giustificate e motivate. Le eventuali variazioni rispetto al progetto approvato, che non snaturino il piano finanziario e rispettino i criteri dell'avviso, dovranno essere preventivamente comunicate all'ufficio competente.

Art. 10 – (Rendicontazione delle spese)

1. Le associazioni dovranno, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività finanziate e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data della delibera di assegnazione dei finanziamenti, inviare tutta la documentazione di seguito elencata, secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione:



- a) la relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate, che sarà resa pubblica sullo spazio web all'uopo destinato;
 - b) la richiesta di erogazione del contributo assegnato;
 - c) copia dell'eventuale materiale prodotto;
 - d) prospetto riepilogativo delle spese sostenute con dettaglio di importo eventualmente riscosso anticipatamente e saldo rimanente;
 - e) scansioni delle fatture in originale quietanzate e intestate all'associazione con dettagliata descrizione, atto a identificare in modo chiaro ed indubbio tipologia, quantità e qualità di quanto richiesto, controfirmate per presa visione e regolare svolgimento dal legale rappresentante dell'Associazione. L'Amministrazione si riserva di richiedere le fatture originali per eventuali adempimenti di sua competenza.
2. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporterà la non erogazione del finanziamento.
 3. Le Associazioni che entro i termini previsti non avranno rendicontato almeno il 50% del contributo assegnato dovranno restituire le somme eventualmente anticipate e non rendicontate; in caso di mancata restituzione saranno escluse dal finanziamento di bandi emessi o in corso di emissione.
 4. Le iniziative culturali realizzate saranno oggetto di una valutazione ex post sia di ordine amministrativo sia in merito alla congruità di quanto realizzato con il progetto presentato.
 5. Qualora la Commissione dovesse contestare la conformità dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di presentazione della richiesta di finanziamento ed il provvedimento comporti la revoca o la decurtazione del finanziamento stesso, l'Università richiederà la restituzione delle somme versate a vario titolo in corso di attività entro e non oltre 30 giorni dall'esito della valutazione ex post.

Art. 11 – (Liquidazione dei contributi)

1. I contributi saranno liquidati, su richiesta dei legali rappresentanti delle Associazioni, dal competente ufficio dell'Ateneo, in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato. L'erogazione dei contributi, sulle domiciliazioni bancarie fornite dalle Associazioni, sarà effettuata, ad esito positivo della valutazione ex post e verificatesi le condizioni di efficacia dell'assegnazione previste dall'avviso di selezione.
2. Su richiesta motivata dell'Associazione, nel caso in cui questa abbia partecipato per almeno due anni all'avviso di selezione e abbia realizzato le attività previste senza alcuna irregolarità, e previo parere favorevole della competente Commissione del CdA, potrà essere erogato un anticipo del finanziamento fino al 40% del totale assegnato.

Art. 12 – (Sanzioni e revoca dei finanziamenti)

1. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, può assumere determinazioni e prendere provvedimenti, compresa la revoca, la decurtazione del finanziamento o l'esclusione dal rimborso delle spese anche se già sostenute, nei confronti delle Associazioni che abbiano realizzato le iniziative in modo parziale o non conforme a quanto prescritto dall'avviso di selezione, dal Regolamento dalla normativa vigente.
2. I fondi assegnati e non correttamente utilizzati e/o spesi dovranno essere restituiti all'Ateneo.
3. La valutazione della rendicontazione in termini di capacità di spesa e di gestione, di rispetto delle regole e della percentuale di utilizzo del contributo e delle tipologie di iniziative realizzate, costituirà parametro di valutazione per le eventuali successive erogazioni di contributi.

Art. 13 – (Responsabilità delle Associazioni)

1. I legali rappresentanti delle Associazioni studentesche sono responsabili nei confronti della Legge, dell'Università e dei terzi della corretta realizzazione delle iniziative finanziate dalla Commissione.
2. Gli stessi rispondono anche di eventuali danni arrecati alle strutture universitarie durante la realizzazione delle iniziative, il cui costo di ripristino verrà detratto dal finanziamento assegnato. Il mancato risarcimento per eventuali maggiori danni da risarcire aggiuntivamente comporterà l'esclusione dal possibile finanziamento per l'anno successivo.
3. Sono altresì responsabili degli obblighi fiscali previsti dalle vigenti leggi e di quelli prescritti dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), cui dovranno rivolgersi direttamente anche per le prescritte autorizzazioni.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.